



**Tribunale di Gorizia**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

SI COMUNICA A:

Avv. AMADIO TAMARA

VIA DONATORI VOLONTARI DI SANGUE N.23

34075 SAN CANZIAN D'ISONZO GO

Fax: 0481/539014

---

Sez/Coll LA - Tribunale di Gorizia

Comunicazione di cancelleria

**Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza**


---

Tipo procedimento: Lavoro  
Numero di ruolo generale: **65/2011**  
Giudice : **GALLO BARBARA**  
Numero sentenza: **63/2012** Definitiva  
Data di pubblicazione: 03/05/2012

**Parti nel procedimento**

Attore principale	INPS  Avv. FORMICOLA ALDO
Convenuto principale	SALJIHU AZEM  Avv. AMADIO TAMARA  Avv. GUARISO ALBERTO
Convenuto (altro)	ASGI-ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE  Avv. BECCI PIETRO  Avv. AMADIO TAMARA
Convenuto (altro)	COMUNE DI MONFALCONE  Avv.

Gorizia 03/05/2012

IL CANCELLIERE  


Sezione provinciale  
N. 63/2012  
Leg. 65/11  
del 13.03.2012



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**Tribunale di Gorizia**

Il Giudice del Lavoro, in persona della **dott.ssa Barbara GALLO**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n° 65/11 R.G.L. promossa, con ricorso ritualmente notificato assieme al decreto di comparizione, da:

- **INPS** (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con i difensori avv.ti A. Formicola e M. Rando, in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio F. Lupo di Roma, con domicilio eletto presso la sede provinciale di Gorizia,

*ricorrente;*

contro

- **SALJIU Azem** (C.F. SLJZMA74M31Z158W) e **ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione** (C.F. 07430560016), con sede legale in Torino, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Guarisio di Milano e Pietro Becci e Tamara Amadio di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio legale di

quest'ultima, giusta procura a margine della memoria costitutiva,

*resistente;*

e contro

- **COMUNE DI MONFALCONE**, in persona del Sindaco *pro-tempore*,  
contumace,

*resistente;*

**avente ad oggetto:** sospensione e revoca del provvedimento cautelare reso  
tra le parti il 01.10.2010 nel procedimento N° 351/10 R.G.L..

Causa iscritta a ruolo il 09.02.2011 e decisa all'udienza del 03.05.2012.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

All'udienza del 03.05.2012, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa ed all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della seguente motivazione concisa ex art. 429, comma 1, c.p.c.

Ai fini della presente decisione di merito non si può che ribadire quanto segue, posto che dalla definizione del procedimento cautelare ad oggi non sono sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e/o disposizioni normative idonei a giustificare un mutamento di decisione .

L'art. 65 della L. n. 448/1998 (v. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha introdotto una prestazione sociale denominata "*assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori*" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse

economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (v. ISE).

L'art. 80 della L. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari dove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario (v. paesi facenti parte dell'Unione Europea).

L'assegno di cui si discute viene concesso dai Comuni di residenza ed erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti appunto dai Comuni.

Le modalità applicative per l'erogazione dell'assegno sono state fissate dal D.M. 21.12.200, n. 452, per il quale il beneficio decorre quanto al reddito dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte e quanto al numero di figli dal primo giorno del mese successivo alla nascita; la domanda deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei genitori – cittadino italiano o comunitario – residente nello Stato entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

L'art. 11, commi 1 e 4, della Direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano "soggiornanti di lungo periodo" prevede che *"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda ... le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale"* e ancora che *"Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali"*.



L'Italia ha recepito questa Direttiva con il D.Lgs. n. 03/2007 che ha sostituito l'art. 9 del T.U. Immigrazione il quale dopo la modifica stabilisce che il titolare del permesso per lungo soggiornanti può *"usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"*.

Non risulta che il Legislatore Italiano abbia espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti in forza della norma appena indicata.

Pare oggettiva la natura di prestazione di assistenza sociale dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998, in quanto tale beneficio non è stato certo pensato per incentivare in generale la natalità infantile bensì per garantire un aiuto alle famiglie con almeno tre figli minori che si trovano in una situazione di disagio perché aventi un reddito complessivo lordo non eccedente un preciso valore individuato di anno in anno allo scopo di stabilire uniformemente chi possa essere considerato bisognoso di agevolazioni, sussidi ed altri benefici in ragione delle limitate possibilità economiche.

L'odierno resistente SALJIHU Azem è cittadino della Repubblica di Serbia e della Repubblica del Kosovo, è munito di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti rilasciata dalla Questura di Gorizia il 10.12.2007, risulta residente a Monfalcone assieme all'intero nucleo familiare composto anche dalla moglie e da tre figli minori



tutti stranieri lungo soggiornanti muniti di regolare permesso di soggiorno (v. certificato di residenza del 26.11.2008 e permessi di soggiorno allegati).

Il SALJIU ha lamentato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 la condotta discriminatoria tenuta dal COMUNE DI MONFALCONE che gli avrebbe negato con nota del 13.04.2010 il beneficio dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori richiesto con istanza dd. 26.10.2009.

Il diniego dell'Amministrazione Comunale di Monfalcone viene espressamente ricondotto al parere negativo appositamente fornito dall'INPS alla luce di proprie circolari interne (le quali in effetti sono state prodotte anche nel presente giudizio).

Il tenore della comunicazione di rigetto del 13.04.2010 basta a chiarire come l'INPS nel caso concreto non abbia rivestito semplicemente il ruolo di mero erogatore dell'assegno accordato dal Comune di residenza, ma abbia avuto un ruolo determinante quanto all'individuazione delle ragioni del diniego da parte dell'Ente.

Un tanto trova conferma anche nel comportamento inerte del COMUNE DI MONFALCONE che non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alle pretese avversarie ed è stato dichiarato contumace.

Nessuna contestazione è stata mossa e può essere mossa in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente A.S.G.I.

La parte resistente ha correttamente inquadrato il diritto vantato alla luce della L. n. 448/1998 (v. art. 44), della Direttiva 2003/109/CE (v. art. 11,



commi 1 e 4), del D.Lgs. n. 03/2007 e del T.U. Immigrazione (v. art. 9), dal momento che viene invocata una tutela d'urgenza avverso la denunciata disparità di trattamento riservata ad un cittadino extracomunitario residente in Italia e munito di carta di soggiorno di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani e comunitari quanto al godimento di una prestazione di assistenza sociale garantita da una norma nazionale la quale nel 2007 ha dato attuazione ad una disposizione comunitaria del 2003 volta ad assicurare appunto la parità di trattamento agli stranieri c.d. lungo soggiornanti con riferimento ai benefici di assistenza e previdenza sociale, salvo deroghe espresse che il nostro legislatore non avrebbe mai previsto in ordine all'assegno per cui è lite ovvero con riguardo ad altre misure di sostegno.

Le argomentazioni di merito dell'INPS appaiono pretestuose ed inidonee a paralizzare la pretesa avversaria, con l'inevitabile conferma integrale del provvedimento cautelare che ha disposto a carico del COMUNE DI MONFALCONE e dell'INPS - ciascuno in base alle proprie competenze - la fine del trattamento discriminatorio riservato in modo diretto o indiretto a SALJIU Azem attivandosi rispettivamente l'uno per riconoscere e l'altro per corrispondere subito al medesimo la prestazione sociale denominata *"assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori"* di cui all'art. 65 della L. n. 448/1998, ciò sulla base dell'istanza dd. 26.10.2009 e con attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.



Le spese di lite seguono l'inevitabile soccombenza dell'INPS e si liquidano in dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 65/11 R.G.L. così decide:

1. **rigetta** integralmente il ricorso proposto dall'INPS in quanto infondato e **conferma in toto** provvedimento cautelare reso tra le parti il 01.10.2010 nel procedimento N° 351/10 R.G.L.;
2. **condanna** l'INPS a rifondere alla parte resistente costituita - oltre alle spese legali a suo tempo liquidate nella fase cautelare - le spese legali del presente procedimento pari a complessive € 2.050#, di cui € 1.000# di diritti, € 1.000# di onorari, € 50# di esborsi, oltre oneri accessori dovuti come per legge.

Così deciso in Gorizia, 03.05.2012.

Il Funzionario giudiziario  
dott.ssa Frezzolina

Il Giudice del Lavoro  
( dott.ssa Barbara Gallo )

Imposta di Courtage  
03/05/2012  
Il Funzionario giudiziario  
dott.ssa Frezzolina  
d.c.



